DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO, DI PREVIDENZA E DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Art. 5

Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

Versione in vigore dal 11 aprile 1995, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-collocamento-di-previdenza-e-di-interventi/art-5-disposizioni-in-materia-di-cassa-integrazione-salariale-straordinaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it